Pubblicato il 03/05/2019

N. 00712/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2019, proposto da: Fausto Sacco e Damiano Genovese, rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Vaccarello e dell'Avv. Arturo Meo ed elettivamente domiciliati presso il loro in Ospedaletto d'Alpinolo, via Circumvallazione 54;

contro

Prefettura di Avellino, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Luca Cipriano, Santoro Amalio, Festa Gianluca, D'Agostino

Bianca Maria, Massimo Passaro, Picariello Ferdinando, Preziosi Costantino non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- verbale n. 62 recante prot. 35721 del 28/04/2019 con il quale la Commissione Elettorale Circondariale di Avellino ha ricusato la lista "*Prima Avellino – Idee Merito Azione*", con candidato a sindaco il sig. Damiano Genovese, presentata dal ricorrente, per la elezione del consiglio comunale e del sindaco di Avellino per il giorno 26/05/2019;
- di ogni altro eventuale atto presupposto, necessario e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 3 maggio 2019 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. – Con ricorso depositato il 30/04/2019, i ricorrenti n.q., rispettivamente, di presentatore e candidato sindaco della lista "*Prima Avellino – Idee merito azione*", impugnavano il verbale,

loro notificato il 28/04/2018 con cui la Commissione elettorale aveva ricusato la lista (presentata il 27/04/2018), sulla scorta delle seguenti (due) motivazioni:

"*1) l'atto principale contenente 197 nominativi di presentatori, non reca la sottoscrizione dell'autentica da parte del soggetto indicato, oltre ad essere privo di elementi essenziali di cui all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, quali il numero dei sottoscrittori, il luogo e la data;*

2) l'atto separato contenente 19 nominativi di presentatori, benché risulti sottoscritta l'autenticazione, è privo del luogo e della data di autentica, necessari alla verifica che le firme non siano state apposte prima di 180 giorni antecedenti la data di presentazione della lista".

Rilevavano, a sostegno, la scusabilità dell'errore relativo alla mancata indicazione (data e luogo) degli elementi contemplati all'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, nonché la sua irrilevanza, ai fini della validità della lista, per come riconosciuto da costante giurisprudenza amministrativa.

Osservavano, inoltre, quanto all'omessa sottoscrizione dell'autenticazione delle firme sul foglio principale, che "*la mera dimenticanza della apposizione della firma* […] doveva essere superata dalla presenza dei timbri di congiunzione tra i vari fogli, oltreché dalla "*circostanza che la stessa firma è presente più volte già sull'atto principale anche se non nell'appositospazio al termine dell'atto stesso*" […] *ed in calce sull' atto separato*".

Assumevano, infine, di essere stati indotti in errore dall'ufficio che

aveva accettato, senza rilievi, il deposito della documentazione.

Sulla scorta di tali argomentazioni e sussumendo la violazione, da parte del provvedimento impugnato, del principio del *favor partecipationis*, chiedevano, previo annullamento del verbale impugnato, la riammissione della lista.

2. – Si costituiva in giudizio (02/05/2019) la prefettura di Avellino, a mezzo della difesa erariale, instando per il rigetto del ricorso, stante la sua ritenuta infondatezza.

3. – All'udienza pubblica del 03/05/2019, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- Oggetto dell'odierno contendere è l'esclusione della lista elettorale "*Prima Avellino – Idee merito azione*" con candidato sindaco Damiano Genovese, dalla competizione elettorale relativa al Comune di Avellino, disposta dalla Commissione elettorale con verbale n. 62 del 28/04/2019.

Il provvedimento si fonda su due ordini di rilievi, relativi, il primo, all'atto principale (contenente 197 nominativi di sottoscrittori) e, il secondo, all'atto separato (contenente 19 nominativi di sottoscrittori).

1.1. – Considerato il numero di sottoscrittori di cui all'atto principale (197) assume valore dirimente, ai fini del decidere, il vaglio sulla fondatezza (o meno) dei rilievi mossi dalla Commissione in relazione a tale atto ed indicati al n. 1) del provvedimento impugnato.

1.2. - La Commissione ha contestato, in sintesi, due omissioni,

entrambe relative all'autenticazione e riguardanti, l'una, la sottoscrizione, e l'altra gli elementi di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 (luogo, data e numero dei sottoscrittori)

1.3.- Orbene, alla luce dei documenti depositati, ritiene il Collegio che tali rilievi della Commissione siano fondati e tali da giustificare la disposta esclusione dalla competizione elettorale.

In proposito si osserva quanto segue.

Risulta dagli atti (e tale dato non è stato contestato dai ricorrenti neanche all'odierna udienza) che la formula di autenticazione posta in calce al modulo dell'atto principale, chiaramente indicata con la dicitura "*autenticazione delle firme dei sottoscrittori*", non sia stata né compilata (con il numero degli elettori, in cifre e in lettere, la data e il luogo) né sottoscritta, essedo stato apposto nello spazio predisposto dedicato alla firma, il solo timbro del Consigliere Provinciale Giuseppe Graziano. Così descritto il documento, non è revocabile in dubbio che l'atto non tanto sia munito di un'autenticazione irregolare, quanto sia del tutto privo dell'*autenticazione* delle firme dei sottoscrittori.

Ritiene il Collegio che tale *deficit* - come visto, riscontrabile *ictu oculi* - non costituisca una mera irregolarità, ma, al contrario, una vera e propria carenza strutturale della lista, tale da inficiarne la validità ai fini della partecipazione alla contesa elettorale. Come noto, infatti, in materia elettorale l'autenticazione, "s*eppur distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale* […] *della presentazione della lista o delle candidature*", essendo diretta a garantire con il vincolo della fede privilegiata, la

certezza circa la provenienza della presentazione della candidatura da parte di chi figura averla sottoscritta. (cfr., T.A.R. Catanzaro, 805 e 806/2018 e T.A.R Piemonte, n. 445/2012).

Né all'omessa autenticazione può supplirsi, in via generale, come nel caso di specie, attraverso l'apposizione di una semplice firma o sigla - seppur da parte di soggetto munito, per legge di poteri di autenticazione - sul medesimo foglio destinato a contenere l'autenticazione (o, per quanto qui di interesse, su di un foglio ad esso fisicamente congiunto), che non sia inequivocabilmente riferibile ad una dichiarazione di volontà resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e con assunzione della relativa responsabilità.

In questi termini, infatti, l'autenticazione, nel caso specifico intesa come dichiarazione di volontà in ordine alla veridicità ed autenticità delle firme dei sottoscrittori indicati nell'atto principale, in quanto requisito *ad substantiam,* non può tollerare equipollenti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, irrilevanti, sul punto, sono i richiami giurisprudenziali operati in ricorso, tutti relativi a fattispecie del tutto peculiari di autenticazioni irregolari e non, come nel caso di specie, del tutto mancati, o. comunque, a casi eterogenei rispetto alla vicenda qui in esame (in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1979/2016, più volte citata all'odierna discussione, ha riguardato un caso di omesso rispetto del termine perentorio per il deposito, entro il termine di presentazione delle liste, delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012 e della non sanabilità di tale

carenza).

Non colgono nel segno, inoltre, le allegazioni in ordine all'intervenuta lesione del legittimo affidamento, ricondotte al comportamento del segretario comunale che avrebbe accettato il deposito degli atti senza riserve, non evidenziando la carenza da cui erano inficiati. In disparte la considerazione per cui il funzionario non era tenuto a verificare, nel merito, la completezza della documentazione (compito, come correttamente rilevato in udienza dalla difesa erariale, spettante unicamente alla Commissione), rileva, la circostanza per cui, anche volendo ipotizzare, peraltro in contrasto con un più generale principio di autoresponsabilità, la lesione di un legittimo affidamento, tale circostanza, eventualmente significativa ad altri fini, non potrebbe comunque supplire ad una carenza strutturale (ed insanabile) dell'atto.

Dalla conferma dei rilievi relativi all'atto principale discende la conferma del provvedimento e, per l'effetto, il rigetto del ricorso.

2. - Data la natura della contesa, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa, tra le parti, le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario

Valeria Nicoletta Flammini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Valeria Nicoletta Flammini	**Francesco Riccio**

IL SEGRETARIO